

Con la presente, nell'ambito della procedura di consultazione disposta con DCO 133/2022/R/EEL, si intende sottoporre a codesta Autorità la seguente osservazione relativamente all'art. 15 bis del DL 4/22 nella parte in cui prevede che *"le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di **contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022**"*.

A tal riguardo si chiede di voler precisare cosa si intende per *"contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022"* trattandosi di una definizione dirimente per numerosi impianti FER rientranti nel relativo campo di applicazione della nuova norma.

Più precisamente nel 2019, il Trader sottoscriveva un contratto di fornitura servizi con una società terza operante nel mercato energetico con una piattaforma informatica sulla quale il Trader poteva effettuare online delle gare e/o aste al ribasso per l'aggiudicazione di forniture di energia elettrica.

La società proprietaria di impianti da fonti rinnovabili (Fornitore) sottoscriveva nel 2020 con la società titolare della piattaforma telematica un *"mandato ad accettare, per suo conto e in suo nome un contratto con un Trader di energia elettrica esclusivamente a condizioni economiche migliorative"*.

Nel maggio 2021 il Trader veniva informato a mezzo mail dell'aggiudicazione della predetta gara online e della relativa fornitura prevedendo un prezzo fisso di ritiro dell'energia (**Contratto di Fornitura**).

Il Fornitore, tuttavia, ometteva di consegnare per tempo al Trader il mandato per la stipula del contratto di dispacciamento con Terna S.p.a. debitamente sottoscritto.

Pertanto, nel novembre 2021, il Trader contestava al Fornitore tale ritardo chiedendone l'adempimento del Contratto di Fornitura.

Nell'ambito delle successive interlocuzioni, il Fornitore rigettava ogni responsabilità per la tardiva esecuzione del Contratto di Fornitura, confermando, in via transattiva, la disponibilità all'esecuzione spontanea del Contratto di Fornitura a decorrere, per ragioni tecniche legate al mandato per il dispacciamento, dal 1 giugno 2022.

Tuttavia, nell'ambito delle suddette trattative, veniva pubblicato da codesta Autorità il DCO 133/2022/R/EEL che ha dedicato alla questione *de quo* il paragrafo n. 3 attribuendo al GSE il potere di raccogliere le informazioni inerenti a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 ed imponendo ai produttori l'obbligo di produrre una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00 allegando una relazione tecnica in cui vengano riportati gli estremi contrattuali e, ove richiesto dal GSE, dovrà esserne fornita copia degli stessi per finalità di controllo.

Alla luce di quanto sopra, e in un'ottica di fattiva collaborazione tra privati e PA, con la presente si intende porre all'attenzione di codesta Autorità che nella predetta situazione ad oggi si trovano numerosi impianti da fonti rinnovabili e, pertanto, onde evitare di incorrere in possibili violazioni nei confronti del GSE con conseguenti rischi decadenziali dalle relative convenzioni, si chiede di voler chiarire come debba essere documentato, in mancanza di una sottoscrizione materiale, il Contratto di Fornitura concluso tra le parti nel caso in cui dovesse essere richiesto dal GSE di fornire prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (ad esempio, fornendo la comunicazione dell'aggiudicazione pervenuta a mezzo mail al Fornitore).

Si ringrazia in anticipo codesta Autorità per la cortese attenzione che vorrà dedicare.